SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 788)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROMEO, LA PORTA, TOLOMELLI, CAZZATO, MIRAGLIA, PANICO e FRAGASSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1980

Autorizzazione di spesa di lire 10 miliardi per la costruzione di un ponte girevole sul canale navigabile di Taranto

ONOREVOLI SENATORI. — Da varie parti, e in diverse occasioni, è stata richiamata l'attenzione del Governo sulla inderogabile necessità di provvedere alla soluzione del grave problema del Ponte girevole di Taranto le cui strutture, già da alcuni anni, sono fuori garanzia e subiscono un continuo logoramento per il crescente aumento del traffico. Ciò richiede sempre più frequenti interventi per manutenzione straordinaria che causano interruzioni del traffico e non pochi disagi per la vita e l'attività economica della città di Taranto.

L'attuale ponte girevole venne costruito a seguito della legge 12 giugno 1955, n. 539, con finanziamento di lire 400 milioni a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici. L'opera venne progettata dalla Società nazionale delle officine Savigliano e realizzata, sotto la direzione del Genio civile di Taranto, in collaborazione con i cantieri navali del luogo. Questa opera sostituì il vecchio ponte girevole costruito sul canale navigabile, a cura del Genio militare della Marina nel 1887, per assicurare le comunicazioni stradali fra « la città vecchia », la « città nuova » e lo scalo ferroviario. A distanza di circa vent'anni (la costruzione del ponte attuale è del gennaio 1958) il problema si ripropone.

È opinione diffusa di tecnici ed esperti, oltre che del mondo economico, dell'amministrazione comunale del Comando Marina e delle forze politiche, che il ponte non potrà resistere a lungo all'usura a cui è quotidianamente sottoposto. Le strutture subiscono un rapido deterioramento per l'aumento del traffico non previsto all'epoca della costruzione e della taratura. Infatti, il passaggio di veicoli previsto all'epoca della costruzione si è più che raddoppiato e l'intensità del traffico (33.560 veicoli al giorno, con punte massime di 34.712) è tale da destare serie preoccupazioni, che non possono essere attenuate dalla costante opera di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per la particolare configurazione urbanistica e per l'assetto viario della città, il ponte girevole costituisce una struttura insostituibile per la vita della comunità, per le opera-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

zioni della Marina militare, per l'attività della locale cantieristica e per tutta l'attività economica della città. L'eventuale deprecabile blocco del ponte, che potrebbe verificarsi a seguito di avarie non riparabili in tempi brevi o di guasti tali da rendere impraticabile il traffico cittadino per un lungo periodo di tempo o addirittura l'inutilizzazione del ponte, provocherebbe gravi disagi alla popolazione, danni rilevanti all'economia, difficoltà serie per la Marina militare.

Perciò, prima che un cedimento improvviso delle strutture del ponte determini tali gravi conseguenze, occorre provvedere a risolvere il problema.

Non è questa la sede per entrare nel merito delle possibili soluzioni che può avere il problema, cioè se fare un nuovo ponte girevole, un ponte levatoio oppure il doppio ponte. Certo, questa non è materia che può essere riservata ai soli esperti poichè coinvolge problemi che non sono soltanto tecnici, ma l'intera vita della città e quindi richiede la partecipazione attiva delle autorità locali e delle forze sociali e politiche.

L'apposita commissione già costituita presso il Ministero dei lavori pubblici per studiare le possibili soluzioni darà il suo contributo determinante. L'importante è definire la disponibilità finanziaria. Per le varie soluzioni che vengono considerate la spesa è valutata nell'ordine di 10 miliardi e il tempo di esecuzione del manufatto di circa un anno.

Lo scopo del presente disegno di legge è quello di stabilire appunto in 10 miliardi lo stanziamento della somma entro la quale deve trovare soluzione il problema.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire un nuovo ponte girevole sul canale navigabile di Taranto.

Per tale finalità viene autorizzato uno stanziamento complessivo di lire 10 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 5 miliardi nell'anno finanziario 1980 e di lire 5 miliardi nell'anno finanziario 1981.

Art. 2.

Le spese relative alla manutenzione ed alla gestione del ponte girevole faranno carico al Ministero della difesa e al Comune di Taranto, il quale contribuirà in una misura annua da definirsi con apposito accordo da stipulare con lo stesso Ministero della difesa.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, parzialmente utilizzando l'accantonamento: « difesa del suolo ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.